



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERONA

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Monica Attanasio - **Presidente**

dott. Pier Paolo Lanni - **Giudice**

dott. Luigi Pagliuca - **Giudice est**

nel procedimento n. 313/2023 p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio
promosso da

Aldegheri Davide Angelo (cod.fisc. LDGDDN66M27B296D)

con gli avv.ti Marlene Vaccaretti e Giacomo Turri

- **ricorrente** -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio

letto il ricorso proposto da Aldegheri Davide Angelo per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità;

considerato che dagli artt. 40 e 41 CCI non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dall'imprenditore, con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 LF, secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (v. Cass. n. 20187/17);

ritenuta quindi l'applicabilità di tale soluzione anche alla liquidazione controllata;

considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori e quindi può essere omessa la fissazione dell'udienza:

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, c. 2 CCI, atteso che il ricorrente è residente in Lavagno (Vr) e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Verona;

considerato che, in forza dalla già affermata applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l'art. 39, commi 1 e 2, CCI;

considerato che il vaglio di compatibilità induce alla conclusione che la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica non esercente attività di impresa (come nel caso di specie) consista in: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; 2) inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2 lett. e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2, CCI); 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale; 4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma 2, CCI, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma 2, CCI); 5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268, comma 4 lett. b), CCI);

considerato, d'altra parte, che la necessità di questo corredo documentale (sostanzialmente corrispondente a quello già richiesto dall'art. 14 *ter* l. N. 3/12) si giustifica anche in funzione del vaglio del contenuto della relazione dell'OCC previsto dall'art. 269 comma 2 CCI, nell'ipotesi di liquidazione chiesta dal debitore;

considerato che nel caso di specie tali documenti sono stati allegati (al ricorso e/o alla relazione del gestore della crisi);

rilevato che al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC dott. Giorgio Lorenzo il quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente a corredo della domanda (documentazione che consente di ricostruire in modo esaustivo la condizione patrimoniale e reddituale del ricorrente, nonché l'ammontare dei debiti) ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori; inoltre, con l'integrazione di attestazione del 11.12.23 sono state anche indicate ed analizzate in modo adeguato le cause del sovraindebitamento ed il suo sviluppo nel tempo, come richiesto dal giudice con il provvedimento del 1.12.23;

rilevato che il ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza. Infatti l'Aldegheri è attualmente lavoratore dipendente e, pur avendo svolto in passato attività imprenditoriale alla quale è riconducibile per la quasi totalità l'attuale indebitamento, sia la società di cui era socio illimitatamente responsabile (Costruzioni meccaniche f.lli Aldegheri snc), sia l'impresa individuale di cui era titolare (ditta Aldegheri Davide Angelo), sono da tempo cessate con cancellazione dal registro delle imprese nel 2009 e nel 2014, sicché il ricorrente non potrebbe essere più sottoposto a liquidazione giudiziale (né per ripercussione, in qualità di socio illimitatamente responsabile di società di persone, né in proprio quale imprenditore individuale). Ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCI, quindi, l'Aldegheri è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCI, atteso che, come emerge dalla documentazione prodotta e dalla verifica operata dal gestore della crisi nominato dall'OCC l'Aldegheri è gravato da debiti verso banche ed Erario per complessivi euro 665.900,68 (di cui euro 632.700,13 verso l'Erario), non essendo proprietario di beni mobili e/o immobili ed essendo titolare solo di un reddito da lavoro dipendente di circa **euro 1.920,00** mensili che, come si vedrà, deve destinare in buona parte al mantenimento familiare. E' perciò del tutto evidente che il ricorrente con le sue sostanze non è assolutamente in grado di far fronte ai debiti di cui è gravato, versando quindi in condizione di sovraindebitamento;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;

considerato che ai fini della determinazione della quota di reddito disponibile ai sensi dell'art. 268, comma 4 lett. b), CCI, va premesso che l'assegnazione al creditore Tanaro SPV srl del quinto dello stipendio dell'Aldegheri (all'esito della procedura esecutiva mobiliare n. 1651/20 del Tribunale di Verona) è inopponibile alla procedura dopo la sua apertura, dovendosi dare continuità all'orientamento già espresso da questo Tribunale sul punto sotto il vigore della legge n. 3/12;

considerato, infatti, che: **1)** in caso di procedura esecutiva mobiliare presso terzi avente ad oggetto quote di stipendio o da pensione il creditore, per effetto dell'assegnazione all'esito della procedura, acquisisce il diritto a percepire, sino alla concorrenza del proprio credito, le quote di stipendio o pensione che matureranno in futuro a favore del debitore, sicché oggetto di assegnazione sono crediti futuri, non ancora esistenti al momento della chiusura della procedura esecutiva (che, infatti, non ha efficacia immediatamente estintiva della pretesa creditoria tutelata in via esecutiva, efficacia che si determinerà solo a seguito dell'effettivo pagamento da parte del *terzo debitor debitoris*); **2)** che pertanto il trasferimento del credito relativo alla quota di stipendio o pensione assegnata si verifica solo nel momento in cui lo stesso venga ad esistenza; **3)** qualora

ciò avvenga dopo l'apertura di una procedura concorsuale come il fallimento (prima) o la liquidazione giudiziale (ora), ossia di una procedura, caratterizzata dallo spossessamento dei beni del debitore e dall'obbligo di concorso formale e sostanziale dei creditori, l'effetto traslativo, pur previsto da un provvedimento giudiziale emesso prima dell'apertura della procedura, non può essere opposto a quest'ultima; 4) tale conclusione, già sostenuta per la liquidazione prevista dall'art. 14 *ter* L. n. 3/12, vale *a fortiori* per la liquidazione controllata prevista dal CCI, in ragione dell'ulteriore assimilazione di quest'ultima alla procedura liquidatoria maggiore (ed infatti, alla regolazione espressa dello spossessamento dei beni, contenuta prima negli artt. 14 *ter*, 14 *quinqies*, art. 14 *decies* L. n. 3/12 e ora negli artt. 268, 270, 271 CCI, si è aggiunto il richiamo espresso, nell'art. 270, comma 5, CCI, della norma corollario dello spossessamento dei beni, ossia l'art. 143 CCI, e delle norme relative alla concorsualità obbligatoria formale e sostanziale per i creditori, ossia gli artt. 150 e 151 CCI); 5) pertanto le quote di stipendio o pensione maturate dopo l'apertura della liquidazione, in quanto costituenti attivo sopravvenuto, debbano essere necessariamente incamerate dalla procedura per tutta la sua durata, mentre il creditore assegnatario, al pari di tutti gli altri creditori, dovrà necessariamente partecipare al concorso e potrà trovare soddisfazione solo nei limiti dell'attivo realizzato, nel rispetto dell'ordine delle cause di prelazione. Se si ammettesse la possibilità per tale creditore di trovare soddisfazione al di fuori del concorso, mediante la prosecuzione dell'incasso delle quote di stipendio, si determinerebbe una inammissibile deroga, non prevista dalla legge, alla *par conditio creditorum* e alla necessità (come detto oggi espressamente prevista dagli artt. 150 e 151 CCI) di soddisfazione di ogni pretesa nel concorso formale e sostanziale con gli altri creditori;

rilevato che il ricorrente è convivente con la signora Adele Zerbini, con la quale deve dividere le spese di vitto e alloggio. Il ricorrente ha esposto spese per il mantenimento familiare complessivo di **euro 1.685,00**, verificate e ritenute congrue dal gestore della crisi, tenuto conto della composizione del nucleo familiare. Di tali spese, euro 1.205,00 attengono a costi di vitto e alloggio (spese alimentari; canone di locazione; utenze anche cellulari; mobili e altre spese per la casa) comuni alla Zerbini e da suddividere con la stessa, secondo un criterio proporzionale rispetto al reddito di entrambi gli obbligati. Pertanto, tenuto conto del fatto che il reddito della Zerbini è pari ad euro 516,00, mentre quello dell'Aldegheri come detto assomma ad euro 1.920,00, appare corretto imputare la suddetta spesa comune di euro 1.205,00, per euro 300,00 alla Zerbini e per euro 905,00 all'Aldegheri. Il ricorrente deve poi sostenere la residua quota del mantenimento complessivo di sua esclusiva pertinenza, pari ad euro 480,00 mensili (1.685,00 – 1.205,00). Pertanto, la spesa di mantenimento complessiva su base mensile a carico del ricorrente va quantificata in **euro 1.385,00** (905,00 + 480,00) e, conseguentemente, in tale importo va determinata la quota di stipendio che l'Aldegheri potrà trattenere per sé, con obbligo di versare alla procedura la differenza rispetto all'ammontare mensile dello stipendio, oltre che per intero la tredicesima mensilità (ed ogni altro emolumento aggiuntivo corrisposto a suo favore per l'attività lavorativa svolta);

ritenuto che al fine di garantire che le somme eccedenti il limite di cui al punto precedente siano effettivamente incamerate dalla procedura per essere destinate ai creditori, giusto il

disposto dell'art. 270, c. 2 lett. e) CCI: 1) va ordinato al liquidatore di aprire un conto corrente intestato alla procedura; 2) va ordinato al datore di lavoro del ricorrente di versare sul conto della procedura – a partire al mese successivo alla comunicazione del presente provvedimento a cura del liquidatore – l'importo mensile (per 12 mesi) dovuto al ricorrente per stipendio eccedente il limite mensile di euro 1.385,00 come sopra determinato, oltre che l'intera tredicesima mensilità ed ogni ulteriore emolumento aggiuntivo corrisposto in relazione all'attività lavorativa svolta (con la precisazione che, in caso di instaurazione del rapporto di lavoro con diverso datore il liquidatore dovrà immediatamente comunicare il presente ordine anche a quest'ultimo, in modo da continuare ad incamerare quanto dovuto alla procedura). Sul predetto conto corrente dovrà inoltre essere versata ogni ulteriore somma di pertinenza della procedura liquidatoria;

considerato che, una volta disposta l'apprensione della quota di reddito, si pone il problema di stabilire quale sia il periodo futuro in cui ciò debba avvenire, a fronte dell'omessa riproduzione nel CCI di una disposizione corrispondente all'art. 14 *undecies*;

considerato, in particolare, che tale questione intercetta quella più ampia della durata (minima o massima) della procedura di liquidazione controllata;

considerato a tal riguardo che: **1)** la durata di una procedura liquidatoria è ovviamente dipendente dal tempo richiesto per la liquidazione dei beni, con la conseguenza essa non può essere chiusa finché vi siano dei beni da liquidare (e sempre che i creditori concorsuali non siano già stati soddisfatti); **2)** anche l'apprensione di quote di reddito/pensione del debitore rientra nella nozione di "liquidazione dei beni", secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente già affermatosi sotto il vigore della legge n. 3/12 e da confermare anche nella vigenza del Codice della Crisi (considerato anche che l'art. 268, c. 4 lett. b) continua ad escludere dalla liquidazione i redditi solo nella misura necessaria per il mantenimento familiare, il che conferma – *a contrario* – che le quote eccedenti tale limite sono comprese nel patrimonio da liquidare e possono quindi essere apprese all'attivo); **3)** ma il CCI ha introdotto la possibilità per il debitore di ottenere comunque l'esdebitazione, trascorso un periodo di tempo, anche se l'attività di liquidazione dei beni non è cessata; **4)** ed infatti, l'art. 281 CCI, in relazione alla liquidazione giudiziale, ha previsto espressamente la possibilità per il debitore di ottenere l'esdebitazione, trascorsi tre anni dall'apertura della procedura, fermo restando che quest'ultima rimane aperta al fine di terminare le operazioni di liquidazione (in questi termini il legislatore ha esercitato la facoltà prevista dall'art. 21 comma 3 della Direttiva n. 1023/19); **5)** la stessa soluzione è stata prevista, sia pure con una disposizione più ermetica, dall'art. 282 CCI con riferimento alla liquidazione controllata, con l'unica differenza che, se la procedura è pendente al termine del triennio dalla sua apertura, l'esdebitazione è dichiarata d'ufficio; **6)** in particolare la prosecuzione dell'attività liquidatoria, anche a fronte dell'esdebitazione, pur non essendo prevista, si ricava dalla sovrapposibilità tra la soluzione prevista dal primo comma dell'art. 282 CCI e quella prevista dai primi due commi dell'art. 281 CCI, dalla mancata previsione di un provvedimento di chiusura della procedura aperta

al momento dell'esdebitazione e dalla più volte evidenziata equiparazione strutturale e funzionale della liquidazione controllata alla liquidazione giudiziale; **7)** ma l'interpretazione del dettato normativo (commi 5 e 6 dell'art. 281) che prevede la prosecuzione dell'attività di liquidazione, una volta dichiarata l'esdebitazione, deve essere conforme alla norma comunitaria da cui deriva, ossia il citato art. 21 comma 3 della Direttiva n. 1023/19; **8)** questa disposizione, in particolare, prevede la possibilità per i singoli ordinamenti di stabilire la prosecuzione dell'attività liquidatoria, ma limitatamente ai beni rientranti nella massa concorsuale al momento dell'esdebitazione; **9)** ne consegue che, una volta dichiarata l'esdebitazione, la liquidazione non può proseguire per l'acquisizione di beni futuri, come le quote di reddito non ancora maturate in quel momento;

ritenuto che dalle considerazioni su esposte possono trarsi le seguenti conclusioni: **a)** la procedura non può essere chiusa finché sia possibile l'apprensione di una quota di reddito del debitore, posto che si tratta in ogni caso di un'attività liquidatoria, anche se non accompagnata dalla liquidazione di altri beni; **b)** il debitore può ottenere l'esdebitazione, trascorsi tre anni dall'apertura della procedura; **c)** una volta dichiarata l'esdebitazione, l'apprensione di quote di reddito non è più possibile, poiché la prosecuzione dell'attività liquidatoria è limitata ai beni già presenti nel patrimonio del debitore in quel momento; **d)** conseguentemente l'apprensione delle quote di reddito dei ricorrenti, nei termini su indicati, dovrà avvenire fino alla dichiarazione di esdebitazione ai sensi dell'art. 282 CCI;

ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC, anche in ragione del fatto che – come precisato nella nota del 2.1.2024 – il compenso concordato con l'Aldegheri è già comprensivo dell'attività che il gestore dovrà svolgere in qualità di liquidatore;

considerato che nel dispositivo può essere omissivo l'ordine previsto dall'art. 270 comma 2 lett c), poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;

considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento di apertura (come era previsto dall'art. 14 *quinquies* l. 3/12), poiché costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCI

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di **Aldegheri Davide Angelo (cod.fisc. LDGDDN66M27B296D)**, nato a Bussolengo (Vr) il 27.8.1966e residente in Lavagno (Vr), Via G.Verdi n. 22;
- 2) Nomina Giudice Delegato il dott. Luigi Pagliuca;
- 3) Nomina liquidatore il dott. Lorenzo Giorgio;
- 4) assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il **termine perentorio di giorni 60** dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
- 5) Ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
- 6) Dà atto che per effetto dell'apertura della presente procedura ed a partire dal mese successivo alla notifica della presente sentenza al datore di lavoro (a cura del liquidatore), dovrà cessare la trattenuta del quinto dello stipendio di Aldegheri Davide Angelo ed a favore del Tanaro SPV srl (per effetto di assegnazione di credito all'esito della procedura esecutiva mobiliare n. 1651/20 del Tribunale di Verona), sicché il datore di lavoro dovrà versare l'intera retribuzione, senza decurtazione del quinto, a favore dell'Aldegheri;
- 7) dispone che risulti escluso dalla liquidazione il reddito di Aldegheri Angelo Davide sino alla concorrenza dell'importo di euro 1.385,00 mensili, con obbligo del ricorrente di versare a favore della procedura la differenza rispetto all'ammontare mensile dello stipendio, oltre all'intera tredicesima mensilità, ad ogni ulteriore emolumento aggiuntivo corrisposto in relazione all'attività lavorativa svolta nonché ad ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
- 8) visto l'art. 270, c. 2 lett. e) CCI: ordina al liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente intestato alla procedura, sul quale saranno accreditate le somme eccedenti la quota di reddito mensile di euro 1.385,00 come sopra determinata, la tredicesima ed ogni altra somma di pertinenza della procedura;
- 9) ordina al datore di lavoro di Aldegheri Angelo Davide di versare sul conto corrente della procedura – a partire al mese successivo alla comunicazione del presente provvedimento a cura del liquidatore – l'importo mensile (per 12 mesi) eccedente il limite di euro 1.385,00 come sopra indicato, oltre che l'intera tredicesima mensilità ed ogni ulteriore emolumento aggiuntivo corrisposto in relazione all'attività lavorativa svolta (con la precisazione che, in caso di instaurazione del rapporto di lavoro con diverso datore il liquidatore dovrà immediatamente comunicare il presente ordine anche a quest'ultimo, in modo da continuare ad incamerare quanto dovuto alla procedura);
- 10) **dispone che il liquidatore:**
 - inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Verona. L'esecuzione del suddetto adempimento dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;

- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario ovvero potrà essere delegata ad un avvocato ma solo se questi sia disponibile ad effettuarla a titolo gratuito. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
- **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario ovvero potrà essere delegata ad un avvocato ma solo se questi sia disponibile ad effettuarla a titolo gratuito. L'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
- **entro 90 giorni** dall'apertura, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- **entro 45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
- dispone che entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno (a partire dal 30/6/2024) il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

Manda alla cancelleria per la comunicazione al ricorrente, al liquidatore e all'OCC

Verona, 12.1.2024

Il Giudice Est.

dott. Luigi Pagliuca

Il Presidente

dott. Monica Attanasio